

Allegato B)



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione delle attività di
“ Un Programma di formazione blended per
operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento
delle reti territoriali per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere”

Fasc. N. 6M15

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

E

Azienda USL 9 di Grosseto codice fiscale 00315940536 con sede in Grosseto, Via Cimabue, n. 109 cap. 58100 rappresentato per la stipula del presente atto dal delegato del Direttore Generale, Dott. Daniele Testi

PREMESSO CHE:

- Il CCM, istituito presso il Ministero della Salute dal decreto legge 29 marzo 2004, n.81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, supporta le attività di sorveglianza per quanto concerne le malattie trasmissibili, quelle non trasmissibili nonché quelle connesse ai fattori ambientali tramite i fondi annualmente previsti dalle così dette Azioni centrali
- Nell'ambito delle azioni centrali del programma di attività del CCM per l'anno 2014, approvato con decreto Ministeriale 19 novembre 2014, è inserita la voce di spesa sorveglianze routinarie



Istituto Superiore di Sanità

- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 29.12.2014, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 15.01.2015 al visto n. 166 per la realizzazione delle attività di "Un Programma di formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere" che fissa come data di inizio attività il 03.03.2015 e la scadenza in data 02.03.2017;
- nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con il Ministero sono previste collaborazioni con 11 Unità operative, tra queste l'Unità Operativa n. 10 è l'Azienda USL 9 di Grosseto in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e Azienda USL 9 di Grosseto che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del progetto "Un Programma di formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (All.A).

Articolo 2 (Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 03.03.2015 e avranno scadenza il 02.03.2017.



Istituto Superiore di Sanità

L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato pari ad Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 20%, pari ad Euro 3.700,00 (tremilasettecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40 %, pari ad Euro 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) dopo sei mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte del Dipartimento della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 5 del presente atto ;
- 40% pari ad Euro 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) come saldo del contributo.

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'Azienda USL 9 di Grosseto dovrà presentare all'ISS la seguente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;
- elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.

Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l'assoggettamento al sistema di tesoreria



Istituto Superiore di Sanità

unica - dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

L'Azienda USL 9 di Grosseto dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4 (Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l'Azienda USL 9 di Grosseto la Dott.ssa Vittoria Doretti e per l'ISS la Dott.ssa Anna Maria Luzi.

Articolo 5 (Rendicontazioni)

L'Azienda USL 9 di Grosseto entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, che sarà calcolato a partire dal 03.03.2015 data di inizio attività, trasmetterà all'ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Azienda USL 9 di Grosseto trasmetterà all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dalla Azienda USL 9 di Grosseto utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'Azienda USL 9 di Grosseto che si impegna a



Istituto Superiore di Sanità

produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario (all. B).

Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell'importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un'eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l'autorizzazione al Ministero della Salute.

La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.

Articolo 6 (Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).

L'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all'ammortamento delle attrezzature ,



Istituto Superiore di Sanità

limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.).

È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'Azienda USL 9 di Grosseto purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate.

Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Azienda USL 9 di Grosseto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Il responsabile scientifico dell'Azienda USL 9 di Grosseto ha l'obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto al responsabile scientifico dell'ISS.

Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l'Azienda USL 9 di Grosseto non potrà in alcun modo



Istituto Superiore di Sanità

diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione

La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall'ISS al referente scientifico del Ministero.

La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM"

Articolo 8

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Azienda USL 9 di Grosseto che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Azienda USL 9 di Grosseto, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'Azienda USL 9 di Grosseto non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Azienda USL 9 di Grosseto ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Articolo 9

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 10
(Codice Unico di Progetto)

L'Azienda USL 9 di Grosseto si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Il presente accordo si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale

Il presente atto redatto in duplice originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ISS:

Il Direttore
gli Affari Amministrativi
e delle Risorse Economiche
(Dott.ssa Rosa Maria Martocchia)

Per l'Azienda USL 9 di Grosseto:

Il Direttore Generale
(Dott. Daniele Testi)